Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 8 novembre — Numero 261

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1389 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto n. 1205 in data 20 novembre 1912, riguardanti la costituzione ed il funzionamento del Ministero delle colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, riguardante l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Nostro luogotenente generale in data 31 ottobre 1918, n. 1838, riguardante l'indennità caroviveri ed altre provvidenze in favore dei militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Libia e dei componenti le bande;

Visto i decreti nn. 316 e 502 in data 10 marzo 1921 riguardanti la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica;

Tenuto presente che in Libia, dopo la cessazione dello stato di guerra nessun miglioramento si è avuto nel costo della vita, specialmente per quanto riguarda i militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali e delle bande fisse e mobili;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario per le colonie, di accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 24 aprile 1921, in Tripolitania, e dal 10 settembre 1921, in Cirenaica, è concessa una indennità giornaliera per caroviveri nella misura di cui appresso, ai militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica previsti dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, ed agli indigeni componenti le bande fisse e mobili istituite nelle colonie suddette:

a) Militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica:

Ascari L. 0,60.
Muntaz L. 0,75.
Buluk Basci L. 0,90.
Scium Basci L. 1,15.
Imam L. 1,50.

b) Militari indigeni delle bande irregolari della Cirenaica:

Capo banda L. 3,50.
Sotto capo banda L. 2.
Besciausc L. 1,50.
Sciausc L. 1,10.
Gregari L. 0,75.

C) Militari indigeni delle bande irregolari della Tripolitania:

Gregari L. 0,75.
Sciausc L. 1,10.
Besciausc L. 1,50.
Iusbasci L. 2.

L'indennità caroviveri di cui sopra è corrisposta con le stesse norme e modalità con le quali viene corrisposta la paga giornaliera; nei casi di riduzione della paga giornaliera anche l'indennità caroviveri è ridotta con le stesse proporzioni.

L'indennità di cui sopra cesserà di essere corrisposta alla data 30 giugno 1923; è però in facoltà del ministro delle colonie, con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, di ridurne la misura o di sospenderne la corresponsione anche prima della data suddetta, in relazione al miglioramento del costo della vita nelle colonie della Libia.

Art. 2.

Entro i limiti di tempo di cui al precedente articolo è data facoltà al ministro delle Colonie di provvedere, con suoi decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'assistenza economica e morale degli ex militari indigeni bisognosi mutilati o comunque resi inabili al lavoro proficuo per cause dipendenti dal servizio prestato in favore della causa italiana e delle famiglie indigenti dei militari indigeni morti combattendo, o per cause comprovate, dipendenti dal servizio militare prestato a vantaggio della causa italiana.

Art. 3.

E' sanzionata la corresponsione della indennità giornaliera caroviveri ai militari indigeni regolari e irregolari della Libia e l'adozione delle speciali provvidenze istituite a prò dei mutilati, delle vedove e degli orfani indigenti in base al decreto 31 ottobre 1918, n. 1838 dalla cessazione dello stato di guerra in Tripolitania (24 novembre 1920) ed in Cirenaica (10 marzo 1921) sino alle date indicate per ciascuna colonia nell'articolo 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 e 8 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Veduto il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. Francesco Salata, senatore del Regno, è nominato presidente della Commissione consultiva centrale per le nuove Provincie. Gli è affidata la liquidazione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie con le operazioni relative al passaggio dei servizi ai singoli Ministeri nei termini e modi stabiliti all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a S. Rossore, addì 22 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del R decreto 13 novembre 1894, n. 460, (parte supplementare);

Veduto il R. decreto 14 giugno 1896 con cui l'onorevole avv. prof. Vittorio Scialoja fu nominato R. commissario per la liquidazione del Banco di San Spirito in Roma e dell'annesso Credito fondiario;

Veduto il R. decreto 1° giugno 1897, n. 162;

Veduto il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1917, numero 1161, che riunisce in un unico Ente il Banco di San Spirito, del quale dichiara cessata la liquidazione e il Credito fondiario del Banco di San Spirito in liquidazione;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dei possessori di cartelle fondiarie e di buoni di godimento del Credito fondiario del Banco di Santo Spirito in liquidazione, adottata il 12 aprile 1921, in conformità del decreto Luogotenenziale 28 luglio 1917, n. 1161, per il nuovo ordinamento dell'Ente unico sopraindicato;

Considerata la conseguente opportunità di procedere alla soppressione dell'Ufficio di Regio commissario per a liquidazione delle due suddette aziende, anche per quanto riguarda l'azienda del Credito fondiario, secondo la proposta della sopracitata deliberazione dell'assemblea del 12 aprile 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la deliberazione in data 12 aprile 1921, dell'assemblea generale dei possessori di cartelle fondiarie e di buoni di godimento del Credito Fondiario del Banco di S. Spirito in liquidazione relativa al nuovo ordinamento del Banco di S. Spirito e dell'annesso Credito Fondiario in liquidazione, ed è soppresso l'ufficio di R. commissario per la liquidazione del Banco di S. Spirito in Roma e dell'annesso Credito Fondiario.

L'attuale Regio commissario presso l'Istituto suddetto, on. avv. prof. Vittorio Scialoja conserverà provvisoriamente le sue funzioni fino alla nomina del presidente della Commissione amministratrice dell'Istituto di Credito fondiario del Banco di San Spirito in liquidazione.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Visto il D. L. 5 gennaio 1919, n. 31 concernente la riattivazione e l'esercizio dei servizi propri delle aziende di monopolio nei territori del Trentino e della Venezia Giulia;

Visto che con la sostituzione nelle nuove Provincie dell'Amministrazione civile a quella militare, avvenuta con il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081 e con il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251, furono deferiti ai Ministeri degli affari esteri, delle colonie, del tesoro, della guerra e della marina i servizi di propria competenza e al Ministero dell'interno quelli della pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1920, n. 1726, che demandò all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie comprese nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 5 maggio 1921, n. 653, riguardante la modificazione legislativa per la difesa dell'Erario nelle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 9 giugno 1921, n. 825, che affidò al Ministero per le terre liberate i servizi attinenti al risarcimento dei danni di guerra nei territori delle nuove Provincie;

Visto il R. decreto 18 agosto 1921, n. 1212, che estese alle nuove Provincie il regolamento generale carcerario del Regno;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1864, che pose i servizi postali e telegrafici e telefonici delle nuove Provincie, nonchè gli uffici relativi, alla diretta dipendenza del Ministero delle poste e dei telegrafi;

Visto il provvedimento in data 28 luglio 1919, n. 63, col quale vennero attribuiti al Ministero delle finanze gli affari dell'amministrazione centrale per le nuove Provincie in materia di finanza;

Visto il provvedimento 12 agosto 1919, n. 0500, con cui venne deferita al Ministero dell'interno la gestione tecnica dei servizi sanitari nelle nuove Provincie;

Visti i provvedimenti in data 28 febbraio 1920, n. 785/10, 31 dicembre 1920, n. 15524/10, 21 maggio 1921, n. 10496/10, 29 giugno 1921, n. 11126/10, con i quali vennero passati al Ministero della giustizia e degli affari del culto i servizi di grazia, estradizione, culto, liquidazione di danni per arresto non giustificato per le nuove Provincie;

Visti i provvedimenti 28 agosto 1920, n. 9143/7910 e 15 giugno 1921 n. 2918-11/14, con i quali vennero passati al Ministero dell'istruzione i servizi dell'istruzione primaria, media e superiore e delle antichità e belle arti per le nuove Provincie;

Visti i provvedimenti 7 e 17 marzo 1921, n. 1380-1/9, con i quali vennero devoluti al Ministero dell'agricoltura gli affari dell'amministrazione centrale per le nuove Provincie in materia di agricoltura, foreste e miniere;

Visto il provvedimento 25 maggio 1921, n. 10669/17, con cui venne passato al Commissariato per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari il servizio degli approvvigionamenti nelle nuove Provincie;

Visto il provvedimento 3 ottobre 1921, n. 5953-11/11, con il quale venne passato al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale il servizio delle assicurazioni sociali per le nuove Provincie;

Visto il provvedimento 12 giugno 1922, n. 2222-11/4, col quale vennepassato al Ministero della marina il servizio dell'istruzione nautica per le nuove Provincie;

Visto il provvedimento 2 luglio 1922 n. 3338-11/10, con cui venne passato al Ministero per l'industria e il commercio il servizio dell'istruzione commerciale per le nuove Provincie;

Di concerto con i ministri interessati;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 10 novembre p. v. l'Amministrazione centrale dei servizi suindicati si intende definitivamente trasferita ad ogni effetto ai Ministeri competenti per ragione di materia, restando abrogate le condizioni e modalità sinora in vigore, in quanto non siano contemplate dal presente decreto.

Art. 2.

Il personale non appartenente ai ruoli del Regno, addetto ai predetti servizi, passa alla diretta dipendenza dei Ministeri competenti, continuando ad applicarsi per il governo di detto personale le norme e discipline sinora vigenti, fino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti in corso per la sistemazione giuridica ed economica del personale predetto.

Art. 3.

Per i provvedimenti preveduti nell'art. 1 del R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319 e negli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, continuerà a richiedersi il parere della Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa dei territori annessi, di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353.

Il presidente della Commissione consultiva centrale disporrà che, ove sia necessario e possibile, vengano previamente sentite anche le Commissioni consultive di Trento, Trieste e Zara.

Roma, 7 novembre 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Vieste, in provincia di Foggia, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

AVVISO

(1ª pubblicazione).

È stata esibita a questa Direzione generale una istanza di tramutamento del signor Matrone Gennaro di Giacomo con dichiarazione a tergo del certificato del Consolidato 5 °/₀ n. 178137 di L. 500 a lui intestato, a firma autenticata dal notaio Scognamiglio di Napoli in data 8 ottobre 1922.

Poichè in detto attergato la dichiarazione del titolare è preceduta da cinque righe cancellate delle quali non è possibile leggere il contenuto, ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del sig. Matrone Gennaro di Giacomo.

Roma, 6 ottobre 1922.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Maggiori.

I sottonotati maggiori in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dalla data indicata:
Cottafavi Francesco, dal 1° agosto 1922.
Pozzi Giovanni, dal 1° agosto 1922.
Garroni Gastone, dal 1° agosto 1922.
Bocchi Cosimo, dal 1° agosto 1922.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Maraschini cav. Mario, maggiore, le aspettative per infermità non provenienti da cause di servizio, sono commutate in aspettative per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Squillante cav. Giovanni, maggiore, collocato, a domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 15 ottobre 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	164 57	Dinari	—
Londra	106 09	Corone jugoslave	—
Svizzera	432 45	Belgio	154 11
Spagna	363 —	Olanda	9 32
Berlino	0 41	Pesos oro	19 50
Vienna	0 032	Pesos carta	8 58
Praga	76 —	New York	23 92

Oro 461 54

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	73 42	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	82 09	—

Corso medio dei cambi
del giorno 6 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	163 13	Dinari	—
Londra	106 21	Corone jugoslave	—
Svizzera	437 60	Belgio	152 70
Spagna	366 —	Olanda	9 45
Berlino	0 387	Pesos oro	19 57
Vienna	0 035	Pesos carta	8 60
Praga	77 18	New York	23 92

Oro 461 54

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 °/₀ netto (1906)	75 23	—
3,50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	83 71	—

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.